



ATTI DELLA DIFESA NEL PROCESSO PENALE

Tomo I

Seconda edizione riveduta ed aggiornata

a cura di

ADOLFO SCALFATI

coordinamento generale

Orietta Bruno, Alessandro Diddi, Roberto Puglisi



G. Giappichelli Editore

 lamiaLibreria

**ATTI DELLA DIFESA
NEL PROCESSO PENALE**

Tomo I



Adolfo Scalfati (*a cura di*)

PROFESSORE ORDINARIO DI PROCEDURA PENALE
Università di Roma "Tor Vergata"

ATTI DELLA DIFESA NEL PROCESSO PENALE

*Formulario e analisi della materia
attraverso la giurisprudenza*

Tomo I

Seconda edizione riveduta ed aggiornata

coordinamento generale

Orietta Bruno

Ricercatore - Università di Roma "Tor Vergata"

Alessandro Diddi

Ricercatore - Università di Roma "Tor Vergata"

Roberto Puglisi

Dottore di Ricerca - Università di Roma "Tor Vergata"



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2016 - LINEA PROFESSIONALE - TORINO
© Copyright 2016 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-7524-338-8 (*Due Tomi indivisibili*)

Stampa: Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. - Trofarello (TO)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE GENERALE

pag.

Presentazione alla seconda edizione

VII

Indice per autori

IX

Indice delle abbreviazioni

XIII

Indice-Sommario (Norme, Quadro essenziale, Atti)

1909

INDICE PER AUTORI

Teresa Alesci

Dottore di ricerca – Seconda Università degli Studi di Napoli; Avvocato

Simona Arasi

Dottoranda di ricerca – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Giuseppe Biscardi

Ricercatore – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Antonio Bitonti

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Perugia

Carlo Bonzano

Ricercatore – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Orietta Bruno

Ricercatore – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Andrea Chelo

Dottorando di ricerca – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Avvocato

Nicola Chinappi

Avvocato

Marilena Colamussi

Professore associato – Università degli Studi di Bari

Francesca Maria Cortesi

Professore associato – Università degli Studi di Cagliari; Avvocato

Marco D’Agnolo

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Urbino; Avvocato

Marcello D’Aiuto

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Francesca Del Vecchio

Dottore di ricerca – Università degli Studi di Foggia; Avvocato

Alessandro Diddi

Ricercatore – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Avvocato

Filippo Raffaele Dinacci

Professore ordinario – Università degli Studi di Bergamo; Avvocato

TITOLO VI-BIS | INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

391-bis. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore. - 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore,

quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.

11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lette-

ra d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

391-ter. Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni. - 1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;

d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

391-quater. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione. - 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

391-quinquies. Potere di segretezza del pubblico ministero. - 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.

391-sexies. Accesso ai luoghi e documentazione. - 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati

nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

a) la data ed il luogo dell'accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

391-septies. Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico. - 1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

391-octies. Fascicolo del difensore. - 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

391-*nonies*. Attività investigativa preventiva. – 1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-*bis*, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

391-*decies*. Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive. – 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripe-

tibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.

3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c).

Quadro essenziale

I. Persone informate sui fatti ed investigazione difensiva. – II. Documentazione delle informazioni raccolte. – III. Richiesta di documenti. – IV. Segretazione degli atti di indagine preliminare. – V. Il sopralluogo del difensore. – VI. (Segue): nei luoghi privati o non aperti al pubblico. – VII. Fascicolo del difensore. – VIII. Investigazioni preventive. – IX. Uso processuale delle informazioni raccolte e degli atti irripetibili effettuati dal difensore.

I. Persone informate sui fatti ed investigazione difensiva.

1. Per raccogliere elementi utili al proprio assistito (v. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 1), il difensore può contattare persone che ritiene informate sui fatti oggetto del procedimento penale. Come risulta già dalla rubrica dell'art. 391-*bis* c.p.p., il contatto può evolvere in triplice direzione: colloquio non documentato, ricezione di dichiarazione scritta, assunzione di informazioni (da verbalizzare, in quanto ciò sia compatibile, con le modalità di cui al titolo III del secondo libro del codice: cfr. art. 391-*ter*, comma 3, c.p.p.). In ogni caso, è necessario – ed è pertanto sommamente opportuno che anche il solo contatto venga idoneamente formalizzato – che alle persone (che si presume) informate vengano rivolti gli avvertimenti elencati nell'art. 391-*bis*, comma 3, c.p.p. Secondo la giurisprudenza (tra le altre Cass., sez. III, 15 luglio 2003, Laghezza, *Cass. pen.*, 2005, 2625) tali avvertimenti vanno analiticamente verbalizzati, non essendo suf-

ficiente che il difensore attesti di averli formulati. L'omissione di tale adempimento, sempre secondo la giurisprudenza (Cass., sez. III, 15 luglio 2003, Laghezza, cit.) rende inutilizzabile l'atto (*infra*, IV, 1). Gli avvertimenti di cui all'art. 391-bis, comma 3, lett. da a) a f) vanno integrati, se del caso, con l'avviso ai prossimi congiunti della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni o informazioni, ed anche dal colloquio, a norma dell'art. 199 c.p.p. (Cass., sez. III, 6 ottobre 2009, T., *CED Cass.*, 245413). Tuttavia, in quest'ultima fattispecie l'omissione produrrà nullità relativa (art. 199, comma 2, c.p.p.), e non inutilizzabilità (*supra*) dell'atto.

2. Viceversa, quanto ai soggetti legittimati a raccogliere gli eventuali frutti investigativi nel caso in esame, mentre il colloquio non documentato può essere effettuato sia dal difensore che da tutti i suoi ausiliari (v. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 3), dichiarazione e verbale di informazioni possono essere raccolti solo da difensore e sostituto (art. 391-bis, commi 1 e 2, c.p.p.).

3. Se il contattato è già stato sentito – sugli stessi fatti, si presuppone – dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non gli si può chiedere notizie sulle domande e/o risposte formulate in tali sedi (art. 391-bis, comma 4, c.p.p.): la disposizione è complementare e speculare all'avvertimento imposto dal comma precedente alla lett. e). Il divieto, ragionevolmente, non può estendersi sino ad impedire domande, spesso necessarie, sullo stesso tema esplorato dalla parte pubblica (Cass., sez. VI, 13 gennaio 2009, M, ed altro, *CED Cass.*, 243661).

4. Può accadere che il soggetto (che si ritiene) informato sia indagato nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato: la notizia può essere fornita dallo stesso soggetto, ritualmente avvertito a norma dell'art. 391-bis, comma 3, lett. c), c.p.p. In tal caso, è obbligatorio avvisare – con modi che garantiscano idoneità e certezza al riguardo – il difensore di quest'ultimo almeno ventiquattro ore prima dell'ascolto (art. 391-bis, comma 5, c.p.p.). La presenza di detto difensore è necessaria (art. 391-bis, comma 5, c.p.p.). Pertanto, se il soggetto da sentire ne è privo – per revoca, rinuncia od altro –, va fatta richiesta al giudice che procede a nominare un difensore d'ufficio (art. 391-bis, comma 5, secondo periodo, c.p.p.). Se la persona da ascoltare è l'offeso dal reato, la normativa non impone la presenza difensiva; tuttavia quest'ultima, previo relativo avviso, è certamente opportuna (cfr. art. 10, comma 2, *Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive*, redatte dal Consiglio delle Camere Penali).

L'assenza del difensore del coindagato o indagato in procedimento connesso o per reato collegato – o del difensore dell'indagato, se ad effettuare l'investigazione è il difensore dell'offeso o dell'ente esponenziale o dell'ente responsabile per il reato (v. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 2) – rende inutilizzabile l'atto investigativo (art. 391-bis, comma 6, c.p.p.); oltre a far sorgere responsabilità disciplinare per il difensore che lo compie (art. 391-bis, comma 6, secondo periodo, c.p.p.).

5. Non sono invece inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa al proprio difensore, almeno secondo la giurisprudenza (Cass., sez. III, 21 aprile 2010, B., *Cass. pen.*, 2011, 2309). Ciò, nonostante l'indubbio contrasto con le regole deontologiche (art. 11 *Regole di comportamento del penalista*, cit.). In effetti, tale atto non è compreso nelle incompatibilità di cui all'art. 197, comma 1, lett. c) e d).

6. La sanzione di inutilizzabilità è estesa a qualsivoglia violazione delle prescrizioni racchiuse nei commi da 1 a 5 dell'art. 391-bis c.p.p. In proposito, parte della dottrina dubita dell'effettiva operatività di un divieto così generalizzato. In tal senso, sarebbe innocuo il mancato avvertimento di cui all'art. 391-bis, comma 3, lett. c), c.p.p., se il soggetto non riveste le caratteristiche *ivi* descritte. Come non rileverebbe l'omesso avvertimento della finalità (triplice, come visto *supra*, 1) dell'ascolto, che emergerebbe, per così dire, a cose fatte, senza danno per l'investigante (ma in tal caso la questione appare più insidiosa, non potendosi escludere la possibilità di pilotare gli esiti – documentali o meno – dell'investigazione).

7. Se la persona da ascoltare è detenuta (in carcere od agli arresti domiciliari con divieto di comunicare, potrebbe argomentarsi dall'art. 284, commi 2 e 5, c.p.p.; ma la conclusione non è del tutto certa, atteso il riferimento testuale alla detenzione e non allo stato custodiale), l'ascolto deve essere specificamente autorizzato, previo parere del pubblico ministero e del difensore del detenuto, dal giudice (art. 391-bis, comma 7, c.p.p.). Il quale può essere quello procedente (sottinteso: per il reato per cui è stata disposta la misura); ovvero il giudice per le indagini preliminari, nel corso delle stesse; o il Magistrato di sorveglianza *in executivis* (art. 391-bis, comma 7, secondo e terzo periodo, c.p.p.).

8. All'assunzione di informazioni – ma non vi è ragione di differenziare la disciplina ora in esame riguardo al colloquio non documentato od alla ricezione di dichiarazione scritta (*supra*, 1) – non possono assistere indagato, offeso e parti private eventuali (art. 391-bis, comma 8, c.p.p.). Chiara la *ratio* della previsione: evitare condizionamenti del potenziale testimone (cfr. G.i.p. Taranto, 11 gennaio 2011, M., *Arch. n. proc. pen.*, 2011, 576, che relativamente al divieto di assistere prescritto all'indagato ne individua la ragione nell'esigenza di tutelare la segretezza delle indagini). Meno chiare le conseguenze della violazione del divieto. Vero che non sempre è necessaria un'espressa previsione di inutilizzabilità per comminare la relativa sanzione (come emerge dal testo dell'art. 191 c.p.p.; v., ad es., le differenti discipline di cui agli artt. 197 e 199, commi 1 e 2, c.p.p.). Tuttavia va considerato che la disposizione in esame segue, e non precede, l'ipotesi sanzionatoria prevista per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 391-bis, commi da 1 a 5, c.p.p. (*supra*, 4-6); e – soprattutto – che il divieto ora in esame colpisce, per così dire, la cornice o scenografia dell'atto da compiere, più che i soggetti o il contenuto di quest'ultimo. Di contro, potrebbe osservarsi che nella fattispecie si è di fronte ad un possibile pregiudizio della libertà morale della persona, e potrebbe pertanto ipotizzarsi una sorta di rinvio analogico all'art. 189 c.p.p. Se non

fosse che quest'ultimo è circoscritto alle prove atipiche, e che comunque tale soluzione non pare rispettosa del principio di legalità di cui all'art. 191 c.p.p.

Appare più pertinente al caso la sanzione di nullità intermedia di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p. Si tratta, peraltro, di soluzione inidonea agli scopi perseguiti, e che oltretutto passa per il recupero interpretativo di una disposizione finalizzata a sanzionare il mancato intervento (più che il divieto di intervento) di imputato e parti private. Non senza considerare, infine, che la disposizione ora citata non è applicabile all'offeso, salvo il caso qui inconferente della sua citazione per il giudizio.

9. Tra le avvertenze di cui all'art. 391-bis, comma 3, c.p.p. (*supra*, 1), vi è quella relativa alla facoltà di non rispondere. Se ciò concretamente avviene (eventualmente anche mediante mancata comparizione), il difensore ha a disposizione un'alternativa: richiedere l'audizione della persona al pubblico ministero, ovvero l'incidente probatorio, anche al di fuori dei canoni di cui all'art. 392, comma 1, c.p.p. (art. 391-bis, commi 10 e 11, c.p.p.). Si parla di alternativa, in quanto i rimedi non sono cumulabili (cfr. art. 391-bis, comma 11, c.p.p.). Le due ipotesi, peraltro, sono sensibilmente differenziate dal legislatore. La richiesta di audizione – che ha luogo alla presenza del difensore, che per primo formula le domande: art. 391-bis, comma 10, terzo periodo, c.p.p. – è inibita nei confronti dei soggetti di cui all'art. 391-bis, comma 3, lett. c), c.p.p. Inoltre, il pubblico ministero è obbligato a fissare l'audizione entro termini tassativi, sebbene non pare che eventuali ritardi siano sanzionabili (art. 391-bis, comma 10, primo periodo, c.p.p.; si veda Cass., sez. VI, 13 maggio 2004, B., *Riv. pen.*, 2005, 1400, circa la necessità di specificare l'oggetto dell'audizione). Si tratta di un automatismo censurato da parte della dottrina, che paventa in tal modo la possibilità di ricorso ad espedienti dilatori. Viceversa, il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di incidente probatorio, a norma dell'art. 391-bis, comma 11, c.p.p., esercita al riguardo il proprio potere discrezionale (in tal senso, peraltro obbligato dal sistema oltre che dalla lettera della disposizione ora citata, Cass., sez. III, 9 aprile 2002, Mondadori, *Cass. pen.*, 2003, 2709). Tuttavia, siccome la richiesta può essere formulata anche al di fuori dei casi di cui all'art. 392, comma 1, c.p.p. (art. 391-bis, comma 11, c.p.p.), potrà sindacarsi soltanto la rilevanza della prova (art. 393, comma 1, lett. a), c.p.p.).

10. È da rimarcare che l'art. 391-bis, comma 11, c.p.p. fa riferimento al «difensore» senza specificazioni. Di conseguenza, appare possibile che la richiesta di incidente probatorio venga formulata anche nell'interesse della persona offesa. Si tratta di innovazione di sicura rilevanza sistematica. In tal modo, non solo si deroga alla disciplina generale, che, come noto, contempla una mera sollecitazione al pubblico ministero, che può rigettare l'istanza con decreto motivato ma non impugnabile (art. 394 c.p.p.). Altresi, e principalmente, si attribuisce il diritto alla prova ad un soggetto che potrebbe anche non assumere mai la qualità di parte (ipotesi che si verifica, come noto, quando l'offeso non sia anche danneggiato dal reato).

II. Documentazione delle informazioni raccolte.

1. Si è visto (*supra*, I, 1) che il difensore od il suo sostituto (con esclusione degli altri ausiliari), possono ricevere dichiarazioni scritte ovvero assumere informazioni a mezzo di apposito verbale. L'art. 391-ter c.p.p. disciplina la forma di tali atti. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante, ed autenticata dal difensore (art. 391-ter, comma 1, c.p.p.). Ad essa va allegata una relazione – in verità l'art. 391-ter, comma 2, c.p.p. dispone in senso inverso – nella quale devono essere riportati gli estremi indicati nell'art. 391-ter, comma 1, lett. da a) a d), c.p.p.

2. La giurisprudenza (Cass., sez. I, 29 maggio 2007, Kaneva, *Cass. pen.*, 2008, 3379) è ferma nel ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rilasciate dal difensore fuori dal territorio nazionale. Tale conclusione viene motivata affermando che, in tal caso, l'unico possibile veicolo delle risultanze da acquisire è costituito dall'esperienza di rogatoria (art. 729 c.p.p.), cui come noto il difensore non è legittimato. La questione è seria, e però attiene piuttosto al tema dei limiti spaziali dell'investigazione difensiva, che potrebbero sussistere in caso di carenza di specifici accordi interstatuali. Ciò posto, la soluzione giurisprudenziale non appare del tutto corretta, se non altro perché priva il difensore della possibilità di scegliere se produrre o meno, nel procedimento o nel processo, gli atti compiuti (cfr. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 1).

3. Quanto alle informazioni da assumere con apposito verbale, nel rammentare che le forme che quest'ultimo deve avere sono quelle, in quanto applicabili, previste in via generale dal codice (artt. 134 ss. c.p.p.; art. 391-ter, comma 3, c.p.p.), basteranno le seguenti, brevi osservazioni. Alla verbalizzazione possono materialmente provvedere o prestare ausilio fiduciari del difensore, purché quest'ultimo od il sostituto, ovviamente, siano presenti (art. 391-ter, comma 3, c.p.p.); l'assenza temporanea o l'allontanamento dei fiduciari andranno riportati nel verbale. Quest'ultimo può essere redatto manualmente; altamente consigliabili, sotto il profilo della tutela dello scopo perseguito, verbalizzazione integrale e/o riproduzione fonografica (cfr. art. 134, commi 2 e 3, c.p.p.). È necessario che le domande rivolte siano verbalizzate (art. 136, comma 2, c.p.p.).

4. Nulla è disposto circa le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni sinora sintetizzate, e relative tanto alla dichiarazione ricevuta che al verbale di informazioni. Tuttavia, è evidente che nel primo caso, a parte quanto osservato (*supra*, 1), sull'obbligo di riproduzione analitica degli avvertimenti prescritti, la mancata sottoscrizione e/o la mancata autentica portano a ritenere l'atto *tamquam non esset*, per la derivante impossibilità di stabilire la provenienza e la veridicità della dichiarazione. Per il verbale di informazioni, soccorre il rinvio alle disposizioni del codice in tema di documentazione degli atti (art. 391-ter, comma 3, ult. periodo, c.p.p.): sarà quindi nullo il verbale se vi è incertezza sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (art. 142 c.p.p.). Sorprendentemente, la giurisprudenza

(Cass., sez. II, 20 gennaio 2011, Meligeni, *CED Cass.*, 249359) ha ritenuto addirittura inutilizzabili le informazioni assunte in un verbale carente di sottoscrizione in ogni foglio. Tali affermazioni sembrano fondarsi su una valutazione di minore attendibilità degli atti di investigazione difensiva, rispetto a quelli compiuti dalla parte pubblica (*infra*, 5).

5. Un reiterato orientamento giurisprudenziale, peraltro stigmatizzato da parte della dottrina, attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale al difensore che verbalizza le informazioni (in ultimo v. Cass., sez. un., 27 giugno 2006, S.C., *Cass. pen.*, 2006, 3985). Con la conseguenza che quest'ultimo risponderà di falso in atto pubblico se la verbalizzazione è incompleta o mendace. Dovranno pertanto essere verbalizzate anche le informazioni (eventualmente) a carico dell'assistito. Il difensore resta comunque libero di non depositare all'interno del procedimento tali risultanze, se si pone mente alla facoltatività ed ai fini dell'investigazione difensiva (v. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 1), cui non può non accedere la libertà di uso dei frutti di tale investigazione. Considerando, oltretutto, che il difensore non è obbligato a denunciare reati di cui ha notizia nel corso dell'attività investigativa (art. 334-bis c.p.p.). Anche se in tal modo si renderanno irrecuperabili, nel procedimento e nel processo, anche gli elementi favorevoli raccolti contestualmente a quelli sfavorevoli (oltre, VII, IX).

6. L'art. 391-ter c.p.p. non indica alcuna priorità circa la scelta tra dichiarazioni da ricevere ed informazioni da verbalizzare. Tuttavia, nella prassi le seconde – anche se probabilmente in concreto più difficili da ottenere – si faranno preferire per la maggiore freschezza espressiva e, conseguentemente, per la maggiore forza persuasiva.

III. Richiesta di documenti.

1. Ai fini investigativi, è possibile richiedere ed eventualmente ottenere documenti (art. 391-*quater*, comma 1, c.p.p.). La rubrica ed il testo della disposizione ora in esame circoscrivono il destinatario della richiesta, limitandone l'invio alla "pubblica amministrazione". Non è disciplinato, pertanto, il caso di documenti funzionali all'investigazione ed in possesso di privati. Ma è irragionevole ritenere l'impossibilità della richiesta difensiva nella fattispecie, attendendosi in tal modo – a tacer d'altro – a diritti costituzionalmente garantiti (artt. 24, comma 2 e 111, comma 2, Cost.). La questione attiene, oltre che all'oggetto, alle forme dell'investigazione difensiva; e quindi alla possibilità o meno di compiere atti non tipizzati dagli artt. 391-bis ss. c.p.p. (v. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 4). In proposito, va registrata la preoccupante e non condivisibile tendenza giurisprudenziale ad un'interpretazione fortemente restrittiva della previsione in commento (v. Cass., sez. II, 12 ottobre 2005, Giambra, *Dir. e giustizia*, 2006, 1, 81, relativa tuttavia a fattispecie non del tutto analoga, concernente l'accesso a documentazione bancaria). Addirittura, secondo Trib. Foggia, 13 maggio 2002, *Giur. di Merito*, 2004, 1466, il difensore non potrebbe ottenere do-

cumenti relativi a procedure concorsuali, sull'assunto della non assimilabilità del Tribunale Fallimentare ad una pubblica amministrazione. Se non altro, permarrrebbe in tal caso, in capo al giudice delegato, il potere-dovere di esaminare e dare eventualmente seguito alla richiesta, non essendo di norma bilanciabile il diritto di difesa con la regola di insostenibilità del fascicolo concorsuale.

2. Legittimato alla richiesta di documenti è il solo difensore, con esclusione testuale, quindi, dei suoi ausiliari (v. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 2). Parte della dottrina ritiene innocua l'omissione, e quindi ammissibile l'interpretazione estensiva in favore di sostituto, investigatore e consulente. La tesi non pare condivisibile. Il legislatore, infatti, è sempre molto attento nel selezionare e differenziare i casi in cui le figure soggettive qui in rilievo sono più o meno sovrapponibili: si raffrontino, in tema, le diverse soluzioni offerte dai primi due commi dell'art. 391-bis c.p.p. Probabilmente, la limitazione soggettiva in questione è da attribuire alla circostanza che l'investigazione concernente documenti è destinata in alcuni casi a confliggere con la disciplina della *privacy* (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; in tema v., seppure prima dell'entrata in vigore della l. 7 dicembre 2000, n. 397, Cass., sez. II, 23 marzo 1999, Ferrari, *Cass. pen.*, 2000, 2076; nonché Tar Lazio, 31 maggio 2004, F.Z. c. Telecom Italia e altro, *Foro amm.*, 2004, 1482). Ritenendosi pertanto opportuno che l'attivazione di tale forma investigativa sia rimessa all'esclusiva volontà del *dominus*. Qualche dubbio, peraltro, rimane con riferimento al sostituto, attesa la legittimazione generale - e pertanto non *ad acta* - di quest'ultimo a norma dell'art. 102 c.p.p. (v. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 3).

3. In caso di rifiuto di rilasciare copia del documento - e, si ritiene, anche di rifiuto alla visione dello stesso: v. art. 391-*quater*, comma 1, c.p.p. - il difensore può chiederne il sequestro al pubblico ministero, il quale, se dissenziente, deve trasmettere la richiesta al giudice per le indagini preliminari (artt. 367-368 c.p.p., richiamati dall'art. 391-*quater*, comma 3, c.p.p.; è ragionevole ritenere, in proposito, che se tale fase è esaurita dovrà provvedere il giudice precedente). La giurisprudenza (Cass., sez. II, 12 ottobre 2005, Giambra, *Cass. pen.*, 2007, 643) ritiene ammissibile il rimedio quando la richiesta di documentazione sia inoltrata a privati (*supra*, 1). In ogni caso, la soluzione escogitata dal legislatore non sembra ineccepibile, alla luce del transito obbligatorio della richiesta attraverso la parte pubblica, con conseguente *discovery* eventualmente non vantaggiosa per la difesa (v. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 1).

Il rifiuto del detentore del documento potrebbe essere espresso *oppure* tacito (cosiddetto silenzio-rigetto). *Nulla quaestio* nel primo caso; nel secondo, ci si deve interrogare sul termine oltre il quale deve ritenersi formalizzato il diniego. Più che ai tempi unilateralmente indicati nella richiesta, appare necessario che il difensore faccia riferimento a quelli previsti nella normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi (l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni), ed a quelli eventualmente dettagliati in regolamenti concernenti le singole amministrazioni (ovviamente, tale soluzione non è praticabile se la richiesta è rivolta a

privati: *supra*, I). Ciò, salvi i casi di urgenza, nei quali pare possibile indicare termini più ridotti ed all'esito eventualmente attivare il meccanismo di cui agli artt. 367-368 c.p.p.

Sempre in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, va infine ricordato che parte della dottrina ritiene applicabile, a fronte del rifiuto *de quo*, anche il rimedio del ricorso alla giustizia amministrativa in aggiunta a quello, canonico, previsto nell'art. 391-*quater*, comma 3, c.p.p. (*contra* C. St., 26 aprile 2007, M., *Foro amm.*, 2007, 1211).

IV. Segretazione degli atti di indagine preliminare.

1. Il potere di segretazione del pubblico ministero, contemplato in via generale nell'art. 329 c.p.p. (v. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", III), si amplia con una previsione specifica, inserita all'interno della disciplina sulle investigazioni difensive. Se ciò è funzionale all'indagine, il pubblico ministero può motivatamente impedire alle persone da egli già ascoltate in sede di sommarie informazioni «*di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza*» (art. 391-*quinqies*, comma 1, c.p.p.). Si tratta, in sostanza, di un'inibizione temporanea (v. art. 391-*quinqies*, comma 1, secondo periodo, c.p.p.) all'esercizio delle facoltà di investigazione difensiva; che va ad aggiungersi a quella – permanente – consistente nel divieto di avere informazioni circa le domande formulate e le risposte rese in sede di sommarie informazioni di cui all'art. 362 c.p.p. [art. 391-*bis*, comma 3, lett. c) e comma 4, c.p.p., *supra*, I, 3]. È doveroso segnalare che l'insufficienza o addirittura la carenza di motivazione del provvedimento di segretazione non pare produttiva di sanzioni processuali.

2. La previsione in commento non è assistita da espressa sanzione di inutilizzabilità. Partendo da tale premessa, parte della dottrina ritiene la non censurabilità, in sede procedimentale e processuale, di informazioni assunte o dichiarazioni rese in violazione del divieto *de quo*, ferma restando la responsabilità penale del dichiarante (art. 391-*quinqies*, comma 2, c.p.p.).

V. Il sopralluogo del difensore.

1. Il difensore ed i suoi ausiliari possono accedere ai luoghi di interesse per il procedimento (che possono anche non coincidere con la cosiddetta scena del crimine), per visionarli e per visionare le cose *ivi* presenti, al fine della relativa descrizione, ovvero per eseguire rilievi le cui caratteristiche sono elencate nell'art. 391-*sexies* c.p.p., (in proposito v. G.i.p. Lanciano, 14 giugno 2003, *Cass. pen.*, 2003, 3180, secondo cui i rilievi in questione non possono condurre ad una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi, soccorrendo a tal proposito la diversa fattispecie degli atti difensivi non ripetibili, *infra*, X, 3. Negli stessi termini Trib. Nola, 3 marzo 2005, *Cass. pen.*, 2006, 1569; nonché l'art. 14 *Regole*

di comportamento del penalista, cit.). Il potere di accesso include la facoltà di ispezionare, ma non quella di perquisire (Cass., sez. II, 12 ottobre 2005, Giambra, *Dir. e giustizia*, 2006, 1, 81); ed è esercitabile solo nelle fasi anteriori al dibattimento (compresa quindi l'udienza preliminare: Trib. Bari, 2 dicembre 2002, De Matteis, *Arch. n. proc. pen.*, 2004, 97), giacché in quest'ultimo la legittimazione esclusiva all'atto spetta al giudice (Trib. Foggia, 9 aprile 2002, R.G., *Giur. di Merito*, 2002, 1059).

2. Il verbale delle operazioni compiute, contenente gli estremi prescritti dall'art. 391-sexies, comma 1, lett. da a) a d), c.p.p. compresa la sottoscrizione di tutti gli intervenuti, è facoltativo, ciò desumendosi dal verbo potestativo usato nella disposizione in esame. In sostanza, il legislatore presuppone l'inutilità dell'adempimento laddove l'accesso non abbia dato luogo a successive operazioni ovvero condotto a risultati utili per la difesa. Ciò nonostante, la verbalizzazione anche in quest'ultimo caso, nella prassi, appare più che opportuna (in tal senso, del resto, l'art. 14 *Regole di comportamento del penalista*, cit.).

3. All'accesso ed alle operazioni che seguono, ha diritto di presenziare l'indagato, la cui involontaria assenza integra nullità intermedia a norma degli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p. (Trib. Bari, 2 dicembre 2002, De Matteis, cit., *ibidem*). Pertanto, in presenza di coindagati o quando ad effettuare l'accesso è il difensore dell'offeso, dell'ente esponenziale o dell'ente responsabile a norma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (v. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 1), dovrà provvedersi al previo avviso in favore del coindagato - o indagato - e del suo difensore.

VI. (Segue): nei luoghi privati o non aperti al pubblico.

1. Più articolata la disciplina dell'accesso qualora questo abbia ad oggetto luoghi privati o non aperti al pubblico (art. 391-septies c.p.p.); anche in ragione del possibile contrasto tra diritti costituzionali. Se il soggetto che ne ha la disponibilità - in senso giuridico: proprietà, locazione, detenzione, custodia, ecc. - non consente all'accesso, quest'ultimo dovrà essere autorizzato dal giudice (delle fasi anteriori al dibattimento: *supra*, V, 1), che dovrà anche determinarne le modalità (art. 391-septies, comma 1, c.p.p.). In tal modo, si addossa al giudice un onere rilevante: contemperare le esigenze difensive con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti (quando l'accesso deve essere eseguito presso luoghi privati od abitazioni). D'altra parte, deve rimarcarsi che il diniego di autorizzazione non è impugnabile; soluzione non certo idonea a tutelare il diritto di difesa. A seguire brevi precisazioni: a) il difensore è l'unico soggetto espressamente legittimato alla richiesta di autorizzazione (art. 391-septies, comma 1, c.p.p.). Ne deriva la non formulabilità della stessa da parte degli ausiliari, per le ragioni chiarite (*supra*, III, 2). Anche se, con riferimento al sostituto, la soluzione è fortemente dubitativa, atteso che in tal caso a provvedere è il giudice, e non un terzo (*supra, ibidem*); b) il giudice può come detto rifiutare l'autorizzazione; è quindi importante che la richiesta

indichi dettagliatamente i motivi che rendono ineludibile l'accesso ai luoghi "protetti", ferma restando la non sindacabilità mediante impugnazione del diniego (art. 568, comma 1, c.p.p.); c) il mancato consenso del soggetto avente disponibilità di tali luoghi - che può presenziare all'accesso autorizzato e farsi assistere da persona di fiducia, art. 391-septies, comma 2, c.p.p. - dovrà risultare in forme idonee (v. art. 14, commi 2 e 3, *Regole di comportamento del penalista*, cit.), preferibilmente consistenti in previa richiesta scritta.

2. Ancora più restrittiva la disciplina in caso di accesso ad abitazioni e loro pertinenze. In tal caso, l'autorizzazione è possibile solo se «è necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato» (art. 391-septies, comma 3, c.p.p.). Parte della dottrina ritiene possibile l'accesso *de quo* anche al fine di ricercare qualunque cosa, purché pertinente al reato (art. 253, comma 1, c.p.p.). Il raffronto tra i commi 1 e 3 dell'art. 391-septies c.p.p. rende non condivisibile tale affermazione. Pertanto, sarà possibile autorizzare l'accesso all'abitazione solo al fine di accertare le conseguenze fisiche della condotta ipotizzata nel procedimento. Tuttavia, se in occasione dell'accesso si rinvenivano cose pertinenti al reato e funzionali all'investigazione difensiva - beninteso non mediante perquisizione, *supra*, V, 1 - non si vede come possano impedirsi gli atti conseguenti (verbalizzazione e richiesta di sequestro di cui agli artt. 367 e 368 c.p.p.).

3. Resta da interrogarsi sulle conseguenze processuali di accessi eseguiti in assenza di autorizzazione (ferme restando le relative responsabilità penali e disciplinari). Pur non potendo esaminarsi *funditus* la questione, e pur con opportuni distinguo e cautele, potrebbe ipotizzarsi nella fattispecie il richiamo alla cosiddetta prova incostituzionale - quando l'accesso avvenga in luoghi privati od abitazioni - con conseguente inutilizzabilità dell'atto, *rectius* delle risultanze in esso racchiuse.

VII. Fascicolo del difensore.

1. L'art. 391-octies c.p.p. codifica l'istituzione del fascicolo del difensore, che va ad aggiungersi a quello del pubblico ministero ed a quello per il dibattimento, volendosi in tal modo presumibilmente perseguire l'obiettivo della parità delle armi tra accusa e difesa (art. 111, comma 2, Cost.; v. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 1). Il fascicolo è formato e conservato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (art. 391-octies, comma 3, primo periodo, c.p.p.); anche se, per ragioni pratiche, appare consigliabile la predisposizione dello stesso - in funzione del deposito - ad opera del difensore. Il fascicolo è visionabile dal pubblico ministero «prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti» - ad esempio richiesta di incidente probatorio - «o con il loro intervento» (art. 391-octies, comma 3, terzo periodo, c.p.p.). Concluse le indagini preliminari, il fascicolo confluisce in quello del pubblico ministero, depurato degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento ed integrato con atti e verbale dell'udienza preliminare, a norma dell'art. 433 c.p.p. (cfr. art. 391-octies, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.).

2. Quanto al suo contenuto, il fascicolo consta degli elementi di prova favorevoli all'assistito – *rectius*, della loro documentazione (*supra*, II-V) – che il difensore può presentare al Giudice per le indagini preliminari, art. 391-*octies*, comma 3, c.p.p. – quando questi «*deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata*» (e non “*di una*” parte privata, cfr. art. 391-*octies*, comma 1, c.p.p. In sostanza, vi è coincidenza tra chi deve intervenire e l'assistito del difensore investigante). La facoltà di presentare elementi difensivi direttamente al giudice è ovvia ed insopprimibile, e tale permarrebbe anche in assenza di apposita previsione (peraltro mutuata dall'abrogato art. 38 norme att. c.p.p., come risultava per effetto delle modifiche apportate dalla l. 8 agosto 1995, n. 332). Probabilmente, la disposizione in esame vuole assumere valore simbolico, nel senso del ripudio della cosiddetta teoria della “canalizzazione”, in base alla quale, come noto, nella vigenza dell'originario e lacunoso art. 38 norme att. c.p.p., discutibilmente si asseriva l'obbligatoria intermediazione, tra difensore e giudice, del pubblico ministero, a norma dell'art. 367 c.p.p. Peraltro, tale canalizzazione resiste, in chiave residuale e facoltativa, in base a quanto disposto dall'art. 391-*octies*, comma 4, c.p.p.; anche tale previsione si caratterizza per la sua abbondante dose di ovvietà e superfluità.

3. La presentazione diretta di elementi difensivi è possibile anche quando il giudice debba decidere *inaudita parte* (art. 391-*octies*, comma 2, c.p.p.). Qui si sottintende il caso della richiesta di misura cautelare; e si presuppone che il difensore abbia conoscenza del procedimento (art. 391-*octies*, comma 2, c.p.p.). Sia previsto o meno il contraddittorio (rispettivamente, art. 391-*octies*, commi 1 e 2, c.p.p.), il giudice deve tener conto (art. 391-*octies*, comma 2, c.p.p.) degli elementi sottopostigli. *Id est*, ha il dovere di valutarli, dovendo risultare l'adempimento dello stesso dalla motivazione del provvedimento, a pena di nullità (Cass., sez. II, 30 gennaio 2002, *Pedi*, *Cass. pen.*, 2003, 1248). È importante rimarcare che, secondo la giurisprudenza, il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere al tribunale del riesame gli elementi contenuti nel fascicolo del difensore, giacché la previsione di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p. si riferisce alle sole circostanze non conosciute o conoscibili dall'indagato (tra le altre v. Cass., sez. I, 25 febbraio 2010, *Sabbadin*, *Cass. pen.*, 2011, 1515; Cass., sez. II, 4 marzo 2005, *C.*, *Cass. pen.*, 2006, 1517. Parzialmente contraria Cass., sez. I, 23 novembre 2005, *Musarella*, *Cass. pen.*, 2007, 2954). La presa d'atto di tale – pur discutibile – orientamento, impone nella prassi lo scrupoloso e tempestivo adempimento dell'onere *de quo* da parte del difensore.

VIII. Investigazioni preventive.

1. Si è visto (v. artt. 326-329 c.p.p., “Quadro essenziale”, II, 5) che la disposizione-base in tema di investigazioni difensive (art. 327-*bis* c.p.p.), pur ricomprendendo tempi posteriori al giudicato in vista di una possibile revisione, per il resto presuppone l'instaurazione del procedimento, ossia l'iscrizione della noti-

zia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. A consentire l'attività in questione, nel caso in cui detta instaurazione sia solo eventuale – mancando l'iscrizione di cui sopra ovvero mancando nel procedimento l'iscrizione soggettiva dell'assistito (Cass., sez. IV, 14 ottobre 2005, Ministero dell'Economia e delle finanze e altro in proc. Baraldi, *Guida dir.*, 2006, 23, 97) – provvede l'art. 391-*nonies* c.p.p. In pratica, tale disposizione si applicherà quando si ritiene probabile – ad esempio per notizie apprese a mezzo stampa – la prossima sottoposizione ad indagini del proprio assistito; ovvero quando si intende raccogliere elementi utili per la presentazione di denuncia o querela (v. artt. 326-329 c.p.p., “Quadro essenziale”, II, 1).

2. Nella fattispecie, l'investigazione è preclusa se consiste in atti «che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria» (art. 391-*nonies*, comma 1, c.p.p.), ossia del pubblico ministero e/o del giudice per le indagini preliminari – quest'ultimo unica figura ipotizzabile nel caso, atteso l'imprescindibile ancoraggio allo stadio di un'eventuale instaurazione del procedimento (art. 391-*nonies*, comma 1, c.p.p.). Tecnicamente comprensibile, anche se potenzialmente idonea a ledere il diritto di difesa, la previsione, giacché l'assenza di procedimento, o di iscrizione in quest'ultimo dell'assistito (*infra*, I), impedisce che sulla scena investigativa possano comparire i soggetti prima indicati (Cass., sez. IV, 14 ottobre 2005, Ministero dell'Economia e delle finanze e altro in proc. Baraldi, cit.). Esclusi, pertanto, accesso ai luoghi (*supra*, V-VI); atti od accertamenti tecnici non ripetibili (*infra*, IX); richiesta di audizione davanti al pubblico ministero (*supra*, I, 9); richiesta di incidente probatorio (*supra*, I, 9-10); istanza di sequestro a fronte del rifiuto di rilasciare documenti (*supra*, III, 3). Più problematico l'aspetto concernente la possibilità di colloquiare o assumere informazioni o ricevere dichiarazioni da detenuti (*supra*, I, 7). Nonostante la categoricità del testo dell'art. 391-*nonies*, comma 1, c.p.p., e nonostante il contrario avviso della giurisprudenza (Cass., sez. IV, 14 ottobre 2005, Campa ed altri, *Cass. pen.*, 2006, 4104), deve osservarsi che lo stato detentivo potrebbe avere titolo in un provvedimento esecutivo, ovvero in procedimenti non correlati ai fatti su cui si investiga preventivamente, o infine nel caso in cui si dia tale correlazione. In tutti questi casi è certamente individuabile un giudice cui rivolgersi, nonché un pubblico ministero ed un difensore chiamati ad interloquire (*supra*, I, 7). Viene quindi meno il presupposto di applicabilità dell'art. 391-*nonies*, comma 1, c.p.p. (*supra*). E non vi sono ragioni per discriminare tra indagati in libertà, con cui il difensore può colloquiare e da cui può assumere informazioni o ricevere dichiarazioni (*supra*), e detenuti, nei cui confronti viceversa tali atti od attività sarebbero preclusi.

3. La recisione del nesso tra investigazione difensiva e (previa) esistenza del procedimento, pur legittima e persino doverosa, ha spinto il legislatore a prevedere particolari cautele nel rapporto tra difensore ed assistito, al presumibile fine di arginare inchieste private superflue, invasive e meramente esplorative. Così, dovrà esservi “*apposito*” mandato all'investigazione difensiva (art. 391-*nonies*,

comma 1, c.p.p.), non sembrando dubbio che la nomina del difensore, a differenza di quanto previsto nell'art. 327-bis, comma 1, c.p.p. (v. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 2), debba fare espresso riferimento allo svolgimento di investigazioni. La sottoscrizione dell'assistito dovrà essere autenticata (potrà provvedere al riguardo anche il difensore, a norma dell'art. 39 norme att. c.p.p.), ed il mandato dovrà contenere l'indicazione - apprezzabilmente specifica - dei fatti per i quali è rilasciato (art. 391-*nonies*, comma 2, c.p.p.).

IX. Uso processuale delle informazioni raccolte e degli atti irripetibili effettuati dal difensore.

1. L'art. 391-*decies* c.p.p. si occupa, con tecnica normativa ed espressiva piuttosto infelici, di due aspetti distinti: rispettivamente, l'uso processuale delle informazioni di potenziali testimoni documentate dal difensore, e gli atti od accertamenti tecnici non ripetibili compiuti da quest'ultimo. Il *trait d'union* è, appunto, il rapporto tra attività investigativa svolta e formalizzata dal difensore, e valenza processuale o probatoria di quest'ultima (in tema, con riferimento al giudizio abbreviato, v. C. cost. n. 245 del 2005).

2. Delle informazioni documentate dal difensore le parti - tutte, non solo l'assistito di quest'ultimo - possono servirsi per le contestazioni al dichiarante (artt. 500 e 513 c.p.p.) ovvero per la relativa lettura in caso di sopravvenuta irripetibilità dell'atto (art. 512 c.p.p.; cfr. art. 391-*decies*, comma 1, c.p.p.). Viene ufficializzata pertanto la pari dignità, nel processo, degli elementi raccolti dal difensore rispetto alle indagini del pubblico ministero. È importante tuttavia segnalare che l'uso in questione è ammesso purché gli elementi siano stati inseriti nel fascicolo del difensore, come risulta dall'inequivoco testo dell'art. 391-*decies*, comma 1, c.p.p. La previsione tende a tutelare l'obiettivo della lealtà processuale, ed è quindi inapplicabile nel caso in cui il difensore, pur legittimamente (*supra*, II, 4), abbia optato per la non inclusione dell'atto nel suo fascicolo: inclusione che dovrà essere effettuata prima della citazione a giudizio, salvo il caso di cui all'art. 430 c.p.p. (*supra*, VII, 1).

L'art. 391-*decies*, comma 1, c.p.p. si riferisce testualmente alle "dichiarazioni"; ma non vi è alcuna plausibile ragione per impedire la sua operatività anche nel caso in cui gli elementi raccolti siano stati formalizzati mediante informazioni documentate con verbale (art. 391-*ter* c.p.p., *supra*, I-II).

3. Gli atti non ripetibili si distinguono dagli accertamenti tecnici, per essere i secondi una modalità di valutazione critico-estimativa di dati scientificamente ottenuti e/o elaborati (Cass., sez. V, 5 ottobre 2005, D., *Dir. e giustizia*, 2006, 4, 88). Alle due ipotesi l'art. 391-*decies* c.p.p. riserva differente disciplina.

4. La documentazione di atti non ripetibili, da compiere, questi ultimi, esclusivamente in occasione dell'accesso ai luoghi (*supra*, V-VI), purché inserita nel fascicolo difensivo non oltre l'udienza preliminare, è altresì inserita nel fasci-

colo per il dibattimento (art. 391-*decies*, comma 2, c.p.p.). Il pubblico ministero può assistere all'atto, nel caso delegando la polizia giudiziaria (art. 391-*decies*, comma 3, secondo periodo, c.p.p.).

5. Analoga soluzione è prevista per gli accertamenti tecnici non ripetibili. In tal caso, tuttavia, la presenza (eventuale) del pubblico ministero è finalizzata all'esercizio delle facoltà di cui all'art. 360 c.p.p. E quindi il pubblico ministero potrà formulare riserva di incidente probatorio (art. 360, comma 4, c.p.p.); anche se l'art. 391-*decies*, comma 3, primo periodo, c.p.p., nel rinviare a detta disposizione, prevede una clausola di compatibilità, ed anche se in tal modo si addossa al difensore la difficile decisione sul procedere comunque se il differimento dovesse pregiudicare l'esito dell'accertamento tecnico (art. 360, comma 4, c.p.p. In senso critico circa tale possibilità per il difensore, G.i.p. Lanciano, 14 marzo 2003, *Dir. e giustizia*, 2003, 16, 34).

Se intende compiere accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve avvisare "senza ritardo" il pubblico ministero (art. 391-*decies*, comma 3, primo periodo, c.p.p.). Non è imposta analoga prescrizione in caso di atti non ripetibili; ma non si vede come il pubblico ministero possa esercitare la facoltà di assistervi, se non sa o non può sapere che l'atto verrà compiuto. Va segnalato che non sussiste obbligo di avvisare soggetti diversi dal pubblico ministero (ad esempio coindagati, ovvero persone offese). Si tratta di grave lacuna in punto di garanzie difensive, allo stato non rimediabile sebbene a livello deontologico l'art. 15 *Regole di comportamento del penalista*, cit., obblighi ad avvisare «tutti coloro nei confronti dei quali l'atto può avere effetto e dei quali si abbia conoscenza».

6. D'altra parte, può interessare allo stesso difensore che venga dato avviso al pubblico ministero del compimento di atti non ripetibili. Infatti, solo la presenza di quest'ultimo legittima l'inserimento dell'atto nel fascicolo delle indagini preliminari, oltre che in quello del difensore (art. 391-*decies*, comma 4, c.p.p.). Diversa sembra essere la soluzione – ma al riguardo è d'obbligo estrema cautela – per quanto concerne l'inserimento dell'atto non ripetibile nel fascicolo per il dibattimento. L'art. 391-*decies*, comma 4, secondo periodo, c.p.p. sembra autorizzare tale inserimento a prescindere dalla presenza all'atto del pubblico ministero; del resto legittimamente, non potendosi consentire il sacrificio del diritto alla prova (v. C. cost. n. 77 del 1994) per effetto di comportamenti rimessi all'iniziativa non sindacabile delle altre parti. Alla stessa conclusione induce il già richiamato (*infra*, 4) art. 391-*decies*, comma 2, c.p.p., che tuttavia configura l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento in chiave residuale, ossia quando l'atto non ripetibile non possa transitare in dibattimento quale acquisizione documentale (v. l'*incipit* dell'art. 391-*decies*, comma 2, c.p.p.). Disposizione la cui oscurità conferma ulteriormente, e definitivamente, la tortuosità e dubbia ragionevolezza della disciplina in esame, che ha forse l'obiettivo di parificare l'attività investigativa del difensore a quella del pubblico ministero, ma lo persegue con modi difficili da comprendere.

Invito alla persona in grado di riferire circostanze utili

Al Sig. (nome e cognome), Via n. città

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore nel procedimento penale n.

premesse

- che con atto del .../.../... è stato nominato difensore di ... (nome e cognome), indagato (oppure: "imputato", oppure: "persona offesa", oppure: "parte civile o responsabile civile", oppure: "ente rappresentativo di interessi lesi dal reato", oppure: "ente responsabile per il reato a norma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231") per il reato di cui ...;
- che il mandato conferito ha ad oggetto anche la possibilità di svolgere investigazioni difensive;
- che Lei è in grado di riferire circostanze utili sui fatti oggetto del procedimento sopra indicato;

La invito

a recarsi presso il mio studio sito in ... Via ... n. ... in data .../.../... ore ... al fine di sostenere colloquio non documentato (oppure: "di rilasciare dichiarazione scritta", oppure: "di ottenere informazioni da documentare¹ mediante ...²") sui fatti di cui in premessa.

Si precisa che Lei ha comunque la facoltà di non rispondere e di non rendere dichiarazioni.

In caso di mancata comparizione nella data e nel luogo sopra indicati, ovvero in caso di esercizio della facoltà di non rispondere e di non rendere dichiarazioni, potrà essere richiesta la Sua audizione davanti al pubblico ministero, a norma dell'art. 391-*bis*, comma 10, c.p.p., ovvero potrà essere richiesta l'assunzione della Sua testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio, a norma dell'art. 391-*bis*, comma 11, c.p.p.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore³

¹ V. art. 391-*bis*, commi 1 e 2, c.p.p.

² V. art. 391-*ter*, comma 3, c.p.p.

³ L'invito può essere sottoscritto anche dagli ausiliari del difensore, per quanto concerne il colloquio non documentato; e dal solo sostituto, per quanto concerne dichiarazioni scritte ed informazioni da verbalizzare (v. art. 391-*bis*, commi 1 e 2, c.p.p.).

Invito alla persona offesa

Al Sig. (nome e cognome), Via n. città

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore nel procedimento penale n.

premessso

- che con atto del .../.../... è stato nominato difensore di (nome e cognome) indagato (oppure: “imputato”, oppure: “ente rappresentativo di interessi lesi dal reato”, oppure: “ente responsabile per il reato a norma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”) per il reato di cui;
- che il mandato conferito ha ad oggetto anche la possibilità di svolgere investigazioni difensive;
- che Lei, in qualità di persona offesa, è in grado di riferire circostanze utili sui fatti oggetto del procedimento sopra indicato;

La invito

a recarsi presso il mio studio sito in, Via n. in data .../.../... ore, unitamente al Suo difensore ⁴, al fine di sostenere colloquio non documentato (oppure: “di rilasciare dichiarazione scritta”, oppure: “di ottenere informazioni da documentare mediante”) sui fatti di cui in premessa. (A tali fini, è opportuno che Lei consulti e nomini un difensore, e che quest'ultimo intervenga all'atto sopra indicato) ⁵.

Lei ha comunque la facoltà di non rispondere e di non rendere dichiarazioni.

In caso di mancata comparizione nella data e nel luogo sopra indicati, ovvero in caso di esercizio della facoltà di non rispondere e di non rendere dichiarazioni, potrà essere richiesta la Sua audizione davanti al pubblico ministero, a norma dell'art. 391-bis, comma 10, c.p.p., ovvero potrà essere richiesta l'assunzione della Sua testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio, a norma dell'art. 391-bis, comma 11, c.p.p.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore ⁶

⁴ La presenza del difensore dell'offeso non è necessaria, ma oltremodo opportuna: v. art. 10, comma 2, *Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive*. L'inciso qui annotato non deve essere presente nell'invito, se la persona offesa non è assistita da un difensore.

⁵ Formula da utilizzare solo quando l'offeso non è assistito da un difensore, v. nota precedente.

⁶ V. nota 3.

Invito alla persona sottoposta ad indagini (o imputata) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o per reato collegato

Al Sig. (nome e cognome), Via, n. città

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore nel procedimento penale n.

premess

- che con atto del .../.../... è stato nominato difensore di ... (nome e cognome), indagato (oppure: "imputato", oppure: "persona offesa", oppure: "parte civile", "responsabile civile", oppure: "ente rappresentativo di interessi lesi dal reato", oppure: "ente responsabile per il reato a norma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231") per il reato di cui ...;
- che il mandato conferito ha ad oggetto anche la possibilità di svolgere investigazioni difensive;
- che Lei, quale indagato (oppure: "coindagato"⁷), oppure: "imputato", oppure: "coimputato"⁸) nel procedimento sopra indicato, oppure: "in procedimento connesso (n.)", oppure: "per reato collegato"⁹, è in grado di riferire circostanze utili all'investigazione difensiva;

La invito

a recarsi presso il mio studio sito in ... Via, n. in data .../.../..., ore ..., al fine di sostenere colloquio non documentato (oppure: "di rilasciare dichiarazione scritta", oppure: "di ottenere informazioni da documentare mediante ...") sui fatti di cui in premessa.

All'atto ora indicato Lei dovrà essere necessariamente assistito dal Suo difensore di fiducia, a norma dell'art. 391-*bis*, comma 5, c.p.p., ovvero, in mancanza, da un difensore d'ufficio, a norma della disposizione ora citata.

Lei ha comunque la facoltà di non rispondere e di non rendere dichiarazioni.

⁷ Termine da utilizzare quando a formulare l'invito è il difensore dell'indagato od imputato.

⁸ V. nota precedente.

⁹ V. art. 391-*bis*, comma 3, lett. c), c.p.p.

In caso di mancata comparizione nella data e nel luogo sopra indicati, ovvero in caso di esercizio della facoltà di non rispondere e di non rendere dichiarazioni, potrà essere formulata richiesta di incidente probatorio, a norma dell'art. 391-*bis*, comma 11, c.p.p.¹⁰.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore¹¹

¹⁰ Non potrà invece essere richiesta l'audizione: v. art. 391-*bis*, comma 10, secondo periodo, c.p.p.

¹¹ V. nota 3.

Avviso al difensore della persona offesa o sottoposta ad indagini (o imputata) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o per reato collegato

All'Avv. (nome e cognome)

Via n.

Città

premess

– che con atto del .../.../... il sottoscritto è stato nominato difensore di (nome e cognome), indagato (oppure: "imputato", oppure: "persona offesa", oppure: "ente rappresentativo di interessi lesi dal reato", oppure: "ente responsabile per il reato a norma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231") per il reato di cui nel procedimento penale n

– che in tale procedimento risulta indagato (oppure: "coindagato ¹²" oppure: "imputato", oppure: "coimputato ¹³") il Sig. (nome e cognome)

– (oppure: "che, nel procedimento n., connesso a quello sopra indicato, risulta indagato" – oppure: "imputato" – il Sig. (nome e cognome))

– (oppure: "che il Sig. (nome e cognome) risulta indagato" – oppure: "imputato" – "per reato collegato a quello oggetto del procedimento sopra indicato")

– (oppure: "che in tale procedimento il Sig. (nome e cognome) riveste la qualità di persona offesa dal reato") ¹⁴

– che quest'ultimo ha nominato Lei quale difensore di fiducia;

avvisa

che il Sig. (nome e cognome) è stato convocato, per le ore del giorno .../.../..., presso lo studio del sottoscritto sito in, Via, n. al fine di sostenere colloquio non documentato (oppure: "di rilasciare dichiarazioni scritte", oppure: "di ottenere informazioni da documentare mediante") ¹⁵.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore ¹⁶

¹² V. nota 7.

¹³ V. nota precedente.

¹⁴ Tale ultima parte della premessa non è ovviamente formulabile se ad avvisare è il difensore della persona offesa.

¹⁵ Non si ritiene opportuno, nell'atto in questione, formulare espresso riferimento all'art. 391-bis, comma 5, c.p.p.; né richiamare la necessaria – non per l'offeso, *supra*, nota 4 – presenza del difensore, dovendosi presupporre l'integrale conoscenza di quanto sopra da parte di quest'ultimo.

¹⁶ V. nota 3.

Richiesta al Giudice di nominare un difensore d'ufficio alla persona sottoposta ad indagini (o imputata) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o per un reato collegato

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di¹⁷

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome), persona sottoposta ad indagini (oppure "imputato", oppure: "persona offesa", oppure: "ente rappresentativo di interessi lesi dal reato", oppure: "ente responsabile per il reato, a norma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231") nel procedimento penale n.

premessò

- che con atto del .../.../... che si allega in copia, è stato nominato difensore di (nome e cognome), indagato (oppure: "imputato", oppure: "persona offesa", "parte civile", "responsabile civile", oppure: "ente rappresentativo di interessi lesi dal reato", oppure: "ente responsabile per il reato a norma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231") per il reato di cui;
- che il mandato conferito ha ad oggetto anche la possibilità di svolgere investigazioni difensive;
- che a tal proposito egli intende conferire con il Sig. (nome e cognome) mediante colloquio non documentato (oppure: "al fine di farsi rilasciare dichiarazioni scritte", oppure: "al fine di ottenere informazioni da documentare mediante");
- che il Sig. (nome e cognome) risulta indagato (oppure: "coindagato"¹⁸, oppure: "imputato", oppure: "coimputato"¹⁹) nel procedimento sopra indicato;
- (oppure: che il Sig. (nome e cognome) risulta indagato – oppure: "imputato" – nel procedimento n., pendente presso, connesso a quello sopra indicato)

¹⁷ Oppure: "Giudice per l'udienza preliminare".

¹⁸ V. nota 7.

¹⁹ V. nota precedente.

- (oppure: “che il Sig. (nome e cognome) risulta indagato, nel procedimento n., pendente presso per reato collegato a quello oggetto del procedimento sopra indicato)
- che il Sig. (nome e cognome) non ha nominato un difensore di fiducia (oppure: che il Sig. (nome e cognome), pur avendo nominato in precedenza un difensore di fiducia, ne è attualmente privo per²⁰)

chiede

che al Sig. (nome e cognome) venga nominato un difensore d'ufficio che assista all'atto di cui in premessa.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

²⁰ Rinuncia, revoca, ecc.

Richiesta di autorizzazione a conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di²¹

Il sottoscritto (nome e cognome), difensore

premessso

- che con atto del .../.../..., che si allega in copia, è stato nominato difensore di (nome e cognome) indagato (oppure: "imputato", oppure: "persona offesa", "parte civile", "responsabile civile" oppure: "ente rappresentativo di interessi lesi dal reato", oppure: "ente responsabile per il reato a norma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231") per il reato di cui nel procedimento penale n. pendente presso;
- che il mandato conferito ha ad oggetto anche la possibilità di svolgere investigazioni difensive;
- che, a tal fine, ha intenzione di conferire con il Sig. (nome e cognome), per effettuare colloquio non documentato (oppure: "per farsi rilasciare dichiarazioni scritte", oppure: "per ottenere informazioni da documentare mediante");
- che il Sig. (nome e cognome) risulta attualmente detenuto presso (oppure: "risulta agli arresti domiciliari presso con divieto di comunicare con persone diverse da")²²;

chiede

di essere autorizzato a conferire con il Sig. (nome e cognome) allo scopo di cui in premessa .

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

²¹ Oppure: "Tribunale di", oppure altro Ufficio Giudiziario; oppure: "Magistrato di sorveglianza di"; v. art. 391-bis, comma 7, secondo e terzo periodo, c.p.p.

²² V. tuttavia "Quadro essenziale", I, 6.

Avvertimenti preventivi alle persone contattate per un colloquio non documentato, o per fornire informazioni o rendere dichiarazioni

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome), indagato (oppure: "persona offesa" ecc.) nel procedimento penale n. ... (oppure: "Il sottoscritto sostituto dell'Avv. (nome e cognome)", oppure: "consulente tecnico dell'Avv. (nome e cognome)", oppure: "investigatore privato incaricato dall'Avv. (nome e cognome)"²³), con specifico incarico allo svolgimento di investigazioni difensive²⁴

al fine di ricercare elementi di prova in favore dell'assistito sopra indicato intende avere con Lei colloquio non documentato²⁵ (oppure: "farsi rilasciare da Lei dichiarazioni scritte", oppure: "ottenere da Lei informazioni da documentare mediante") sui seguenti fatti:

Si avverte che Lei

a) ha l'obbligo di dichiarare se è sottoposto a indagini o imputato nel procedimento sopra indicato o in procedimento connesso a questo o per un reato collegato²⁶;

b) può avvalersi della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione²⁷;

c) nel caso fosse già stata sentita dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria sui fatti sopra indicati, Le è fatto divieto di rivelare le domande formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, e Le è fatto altresì divieto di rivelare le risposte date alla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero;

²³ Consulente ed investigatore potranno formulare gli avvertimenti preventivi nel solo caso di contatto finalizzato ad un colloquio non documentato.

²⁴ V. artt. 326-329 c.p.p., "Quadro essenziale", II, 3.

²⁵ Proprio la mancanza di documentazione del colloquio, peraltro, impone di formulare gli avvertimenti in questione nell'invito inviato a chi è in grado di riferire circostanze utili.

²⁶ L'avvertimento in questione appare superfluo se il difensore è già a conoscenza della circostanza rappresentata.

²⁷ Il richiamo alla facoltà di non rendere la dichiarazione appare superfluo se lo scopo che si persegue ed esplicita è quello del colloquio non documentato.

d) in caso di false dichiarazioni, potrà essere chiamata a risponderne penalmente ²⁸.

Data e luogo

Sottoscrizione del difensore (o ausiliario sostituto)

Sottoscrizione della persona informata

²⁸ V. art. 371-ter c.p. Non si vede come possa essere formulato tale avvertimento in caso di colloquio non documentato. L'avvertimento in questione non sembra inoltre formulabile nei confronti dell'indagato o coindagato nello stesso procedimento, argomentando dall'art. 210 c.p.p., e salvo il caso di cui all'art. 197, lett. a), c.p.p.

Nel caso in cui a procedere all'atto sia il difensore dell'indagato o imputato, e la persona da sentire sia un prossimo congiunto di quest'ultimo, dovrà altresì essere formulato l'avvertimento di cui all'art. 199, comma 2, c.p.p. (v. "Quadro essenziale", I, 1).

Richiesta al pubblico ministero di disporre l'audizione della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome)

premess

- che con nota del .../.../..., che si allega in copia, invitava il Sig. (nome e cognome) a recarsi presso il proprio studio al fine di un colloquio non documentato (oppure: "per farsi rilasciare dichiarazioni scritte", oppure: "per ottenere informazioni da verbalizzare mediante");
- che il Sig. (nome e cognome) non compariva (oppure: "si avvaleva della facoltà di non rispondere" ²⁹);
- che il colloquio non documentato (oppure: "la dichiarazione scritta", oppure: "le informazioni") avrebbe avuto (oppure: "avrebbero avuto") ad oggetto i seguenti fatti ³⁰:

chiede

che sia disposta all'audizione del Sig. (nome e cognome).

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

²⁹ Per la verità, solo in quest'ultimo caso l'art. 391-*bis*, comma 10, c.p.p. legittima espressamente l'audizione. Ma non vi è ragionevolezza nel negarla in caso di mancata comparizione.

³⁰ Tale parte di premessa non appare necessaria; v. tuttavia "Quadro essenziale", I, 8.

Richiesta di incidente probatorio

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore

premess

- che con atto del .../.../... è stato nominato difensore di (nome e cognome), indagato (oppure: "imputato" o "offeso")³¹ per il reato di cui nel procedimento penale n.;
- che il mandato conferito (v. all.) ha ad oggetto anche la possibilità di svolgere investigazioni difensive;
- che, a tal fine, invitava il Sig. (nome e cognome) (v. all.) a sostenere colloquio non documentato (oppure: "a rilasciare dichiarazione scritta", oppure: "a rilasciare informazioni da verbalizzare mediante");
- che tale invito non ha sortito esito, in quanto il Sig. (nome e cognome) si è avvalso della facoltà di non rispondere (oppure: "di non rendere la dichiarazione"), come risulta dal relativo verbale (all.)³² (oppure: "il Sig. (nome e cognome) non è comparso nella data e nel luogo indicati nell'invito allegato *sub.*³³");

chiede

che si proceda, con le forme dell'incidente probatorio, all'assunzione della testimonianza (oppure: "all'esame")³⁴, del Sig. (nome e cognome).

L'assunzione della prova richiesta è necessaria in quanto³⁵.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

³¹ V. "Quadro essenziale", I, 10.

³² Il verbale in questione va pertanto redatto anche se il soggetto è stato invitato a sostenere colloquio non documentato.

³³ In tal caso, il verbale attestante la mancata comparizione non è necessario, ma neppure vietato; anzi è consigliabile.

³⁴ Nel caso l'invito sia stato rivolto al coindagato o coimputato, o all'indagato od imputato in procedimento connesso o per reato collegato. Per questi ultimi due casi v., tuttavia, art. 210, comma 6, c.p.p.

³⁵ Tale specificazione è ineludibile, in quanto il Giudice non è, evidentemente, obbligato a dar corso alla richiesta: *supra*, "Quadro essenziale", I, 9.

Verbale di assunzione di informazioni

Il giorno del mese dell'anno, alle ore, presso lo studio dell'Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome), indagato (oppure: "imputato" ecc.)³⁶ nel procedimento penale n., pendente presso, sono presenti:

l'Avv. (nome e cognome), (oppure: "il suo sostituto");

l'Avv. (nome e cognome), difensore di fiducia (oppure: "d'ufficio") del Sig. (nome e cognome)³⁷,

il Sig. (nome e cognome)³⁸, identificato mediante;

il Sig. (nome e cognome), persona di fiducia dell'Avv. (nome e cognome), incaricata della materiale redazione di questo verbale, a norma dell'art. 391-ter, comma 3, c.p.p.³⁹.

Si dà atto che al Sig. (nome e cognome) sono stati rivolti i seguenti avvertimenti:⁴⁰.

Ha quindi inizio l'assunzione delle informazioni a norma dell'art. 391-ter, comma 3, c.p.p.

Domanda:⁴¹

Risposta:

Dichiarazioni spontanee:⁴²

Il verbale, redatto mediante⁴³, viene chiuso alle ore .../.../...⁴⁴.

Luogo e data

Sottoscrizione di tutti
gli intervenuti all'atto⁴⁵

³⁶ V. anche Atto ["Invito alla persona in grado di riferire circostanze utili"].

³⁷ Ovviamente nel solo caso in cui a rendere le informazioni sia invitato il coindagato o coimputato, o l'indagato od imputato in procedimento connesso o per reato collegato; oppure, eventualmente, l'offeso.

³⁸ Persona invitata a rendere le informazioni.

³⁹ V. art. 136, comma 1, c.p.p., richiamato dall'art. 391-ter, comma 2, secondo periodo, c.p.p.

⁴⁰ Gli avvertimenti (cfr. *infra*, "Atto" n. 168) devono essere documentati in modo analitico (v. "Quadro essenziale", II, 1).

⁴¹ V. art. 136, comma 2, c.p.p.

⁴² V. nota precedente.

⁴³ V. per i mezzi di documentazione, art. 134, commi 2 e 3, c.p.p.

⁴⁴ V. art. 136, comma 1, c.p.p.

⁴⁵ V. art. 137 c.p.p.

Relazione allegata alle dichiarazioni ricevute

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome), indagato (oppure: "imputato" ecc.)⁴⁶ nel procedimento penale n. ha ricevuto in data .../.../... dichiarazione scritta, resa a norma dell'art. 391-ter, comma 1, c.p.p., dal Sig. (nome e cognome)⁴⁷.

Attesto di aver rivolto al Sig. (nome e cognome) i seguenti avvertimenti:⁴⁸

La dichiarazione scritta, allegata a questa relazione⁴⁹, verte sui seguenti fatti:⁵⁰

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

⁴⁶ V. nota 36.

⁴⁷ Specificare se indagato, ecc.

⁴⁸ V. nota 40.

⁴⁹ V. art. 391-ter, comma 2, c.p.p. La dichiarazione sottoscritta deve essere autenticata dal difensore o dal suo sostituto (art. 391-ter, comma 1, c.p.p.). È da rimarcare che l'obbligo di autentica si riferisce all'intera dichiarazione, e non alla sola sottoscrizione di quest'ultima (cfr. art. 391-ter, comma 1, c.p.p.). V. "Quadro essenziale", II, 5.

⁵⁰ V. art. 391-ter, comma 1, lett. d), c.p.p.

Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione⁵¹

Al/Alla⁵² (oppure: a)⁵³

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome)

premessò

- che con atto del .../.../... è stato nominato difensore di (nome e cognome), indagato (oppure: "imputato" ecc.)⁵⁴ per il reato di cui nel procedimento penale n., pendente presso;
- che il mandato conferito (all.) ha ad oggetto anche la possibilità di svolgere investigazioni difensive;
- che, a tal fine, è necessario acquisire la seguente documentazione:;
- che detta documentazione risulta formata e detenuta (oppure: "detenuta stabilmente") dall'amministrazione in indirizzo⁵⁵;

chiede

di prendere visione ed eventualmente estrarre copia, a proprie spese, della documentazione sopra elencata⁵⁶.

Alla richiesta in questione dovrà darsi corso entro i termini previsti dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi (l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive

⁵¹ O a privati (v. "Quadro essenziale", III, 1).

⁵² Indicare la pubblica amministrazione destinataria della richiesta.

⁵³ Indicare la persona fisica o giuridica privata destinataria della richiesta (v. "Quadro essenziale", III, 1).

⁵⁴ V. nota 36.

⁵⁵ V. art. 391-*quater*, comma 2, c.p.p. Tale parte di premessa, ovviamente, non va riportata se il destinatario della richiesta è un soggetto privato.

⁵⁶ V. art. 391-*quater*, comma 1, c.p.p.

modificazioni ed integrazioni) (oppure: "entro il termine del decorrente dalla ricezione di questa richiesta")⁵⁷.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore⁵⁸

⁵⁷ Il richiamo alla normativa *de qua* è evidentemente inapplicabile se il destinatario della richiesta è un soggetto privato: v. "Quadro essenziale", III, 3.

⁵⁸ Unico legittimato alla richiesta, con esclusione degli ausiliari, anche se permangono dubbi per il sostituto: v. "Quadro essenziale", III, 2.

Richiesta al pubblico ministero di sequestro di documentazione presso la pubblica amministrazione⁵⁹

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome)

premesse

- che con atto del .../.../... è stato nominato difensore di (nome e cognome), indagato (oppure: “imputato” ecc.)⁶⁰ per il reato di cui nel procedimento penale n.;
- che il mandato conferito ha ad oggetto anche la possibilità di svolgere investigazioni difensive;
- che, a tal fine, richiedeva a⁶¹ con⁶² (v. all.) di prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione:;
- che a tale richiesta veniva opposto rifiuto (all.) (oppure: “che a tale richiesta non veniva fornita risposta scritta entro i termini indicati”)⁶³;
- che è necessario che la documentazione sopra indicata sia acquisita al procedimento, in quanto

chiede

che si disponga sequestro della documentazione sopra indicata, ovvero che, in caso di diniego, tale richiesta venga trasmessa al Giudice per le indagini preliminari⁶⁴.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

⁵⁹ O presso privati: v. “Quadro essenziale”, III, 3

⁶⁰ V. nota 36.

⁶¹ V. Atto [“Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione”].

⁶² Raccomandata, istanza protocollata il .../.../..., ecc.

⁶³ V. *supra*, “Quadro essenziale”, III, 3.

⁶⁴ Per quanto concerne il Giudice investito della richiesta di sequestro, v. “Quadro essenziale”, III, 3.

Verbale di accesso ai luoghi ⁶⁵

Il giorno del mese dell'anno, alle ore, presso
 ⁶⁶ sono presenti l'Avv. (nome e cognome), difensore di
 ... (nome e cognome) ⁶⁷, nonché ⁶⁸.

Lo scopo di dette presenze è accedere ai luoghi sopra indicati al fine di ⁶⁹, a
 norma dell'art. 391-*sexies* c.p.p.

Effettuato l'accesso, si procede alle seguenti operazioni: ⁷⁰.

(Eventuale): Al verbale vengono allegati i rilievi sopra descritti ⁷¹.

Il verbale viene chiuso alle ore

Luogo e data

Sottoscrizione degli intervenuti ⁷²

⁶⁵ Non necessario, v. art. 391-*sexies* c.p.p.; ma sempre opportuno, cfr. "Quadro essenziale", V, 2.

⁶⁶ Indicare il luogo cui si accede.

⁶⁷ Oppure uno degli ausiliari, v. art. 391-*sexies* c.p.p.

⁶⁸ Per quanto concerne la presenza dell'indagato, v. "Quadro essenziale", V, 3.

⁶⁹ V. art. 391-*sexies* c.p.p.

⁷⁰ V. nota precedente.

⁷¹ V. art. 391-*sexies*, lett. *d*), c.p.p.

⁷² V. art. 391-*sexies*, lett. *d*), secondo periodo, c.p.p.

**Richiesta di autorizzazione all'accesso a luoghi privati
o non aperti al pubblico**

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di⁷³

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore

premess

- che con atto del .../.../... è stato nominato difensore di (nome e cognome), indagato (oppure: "imputato" ecc.)⁷⁴ per il reato di cui nel procedimento penale n.;
- che il mandato conferito ha ad oggetto anche la possibilità di svolgere investigazioni difensive;
- che, a tal fine, ha intenzione di accedere al seguente luogo privato (oppure: "non aperto al pubblico", oppure: "di accedere all'abitazione di proprietà di", oppure: "a pertinenza dell'abitazione di proprietà di")⁷⁵;
- che il Sig. (nome e cognome), che ha la disponibilità⁷⁶ del luogo sopra indicato, non ha consentito all'accesso, come risulta da⁷⁷ (v. all.);
- che l'accesso in questione è necessario in quanto⁷⁸;

chiede

l'autorizzazione ad accedere al luogo sopra indicato⁷⁹.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

⁷³ Oppure: "Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di", oppure: "Corte di assise di".

⁷⁴ V. nota 36.

⁷⁵ Per le abitazioni e loro pertinenze v. art. 391-*septies*, comma 3, c.p.p.

⁷⁶ In quanto proprietario, locatario, ecc.: v. "Quadro essenziale", VI, 1.

⁷⁷ V. art. 14, commi 2 e 3, *Regole di comportamento del penalista*, cit.

⁷⁸ Per quanto concerne le abitazioni e loro pertinenze, specificare che l'accesso è finalizzato esclusivamente ad accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (v. art. 391-*septies*, comma 3, c.p.p.).

⁷⁹ L'autorizzazione eventualmente concessa dovrà anche specificare le concrete modalità dell'accesso (art. 391-*septies*, comma 1, c.p.p.).

Verbale di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico⁸⁰

Il giorno del mese dell'anno alle ore presso sono presenti l'Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome), nonché

Lo scopo di dette presenze è accedere ai luoghi sopra indicati al fine di, a norma dell'art. 391-*septies* c.p.p.

Si precisa che i luoghi sopra indicati sono privati (oppure: "non aperti al pubblico", oppure: "rappresentati da abitazione di proprietà del Sig. (nome e cognome)", oppure: "rappresentati da pertinenza dell'abitazione del Sig. (nome e cognome)").

L'accesso è stato autorizzato dal Giudice⁸¹ con provvedimento del .../.../... (oppure: "Il Sig. (nome e cognome), che ha la disponibilità del luogo sopra indicato in quanto⁸² ha consentito all'accesso, come risulta da")⁸³;

(Eventuale, in caso di autorizzazione concessa dal Giudice: È presente il Sig. (nome e cognome), che, come sopra specificato, ha la disponibilità del luogo. Il Sig. (nome e cognome), viene avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p.)⁸⁴.

Effettuato l'accesso, si procede alle seguenti operazioni:

(Eventuale): Al verbale vengono allegati i rilievi sopra descritti.

Il verbale viene chiuso alle ore

Luogo e data

Sottoscrizione degli intervenuti

⁸⁰ V. Atto ["Verbale di accesso ai luoghi"], cui si rinvia per le note esplicative.

⁸¹ V. Atto n. 176.

⁸² V. nota 76.

⁸³ V. nota 77.

⁸⁴ V. art. 391-*septies*, comma 2, c.p.p.

Avviso al pubblico ministero relativo ad atti non ripetibili⁸⁵ da compiere in occasione dell'accesso ai luoghi

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome)⁸⁶

avvisa

– che in data .../.../... alle ore presso ed in occasione dell'accesso al luogo suddetto⁸⁷, verrà compiuto il seguente atto non ripetibile:⁸⁸.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

⁸⁵ Non imposto dal testo dell'art. 391-*decies*, comma 2, c.p.p.; e tuttavia necessario (v. "Quadro essenziale", IX, 5).

⁸⁶ V. nota 36.

⁸⁷ V. art. 391-*decies*, comma 2, c.p.p.

⁸⁸ Non pare opportuno specifico richiamo all'art. 391-*decies*, c.p.p., né alla facoltà di assistere all'atto spettante al pubblico ministero.

Verbale di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso a luoghi

Il giorno del mese dell'anno alle ore presso
 ... sono presenti l'Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e
 cognome)⁸⁹, nonché il consulente tecnico della difesa Dr. (oppure:
 "l'investigatore privato, incaricato dal citato difensore")⁹⁰, nonché
 Lo scopo di dette presenze è accedere ai luoghi sopra indicati al fine di,
 a norma dell'art. 391-*sexies* c.p.p. (oppure: "dell'art. 391-*septies* c.p.p.") e di
 compiere, a norma dell'art. 391-*decies* c.p.p., il seguente atto non ripetibile:

(Eventualmente: Si precisa che i luoghi sopra indicati sono privati – oppure: "non
 aperti al pubblico", oppure: "rappresentati da abitazione di proprietà del Sig.
 ... (nome e cognome)", oppure: "rappresentati da pertinenza dell'abi-
 tazione del Sig. (nome e cognome)".

L'accesso è stato autorizzato dal Giudice con provvedimento del .../.../...
 (oppure: "il Sig. (nome e cognome), che ha la disponibilità del luogo sopra
 indicato in quanto ha consentito all'accesso, come risulta da").

(Eventuale, in caso di autorizzazione concessa dal Giudice: È presente il Sig. ...
 (nome e cognome), che, come sopra specificato, ha la disponibilità del luo-
 go. Il Sig. (nome e cognome), viene avvertito della facoltà di farsi assi-
 stere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a
 norma dell'art. 120 c.p.p.)

(Eventuale: Effettuato l'accesso, si procede alle seguenti operazioni:)

(Eventuale: Al verbale vengono allegati i rilievi sopra descritti)

Si dà atto della presenza del Procuratore della Repubblica (oppure:
 "dell'Ufficiale di polizia giudiziaria, giusta delega del Procuratore della
 Repubblica")⁹¹ (oppure: "si dà atto che il pubblico ministero, pur ritual-
 mente avvisato con comunicazione del, non è presente").

Si procede al compimento del seguente atto non ripetibile:

Il verbale viene chiuso alle ore

Luogo e data

Sottoscrizione degli intervenuti⁹²

⁸⁹ V. nota 36.

⁹⁰ La presenza degli ausiliari indicati è altamente probabile in sede di effettuazione di atti non ri-
 petibili.

⁹¹ V. art. 391-*decies*, comma 3, secondo periodo, c.p.p.

⁹² V. nota 72.

Avviso al pubblico ministero del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome)

avvisa

– che in data .../.../... alle ore presso⁹³ verrà effettuato il seguente accertamento non ripetibile⁹⁴.

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

⁹³ In questo caso, opportunamente, non vi è correlazione necessaria tra accesso ai luoghi e compimento dell'atto.

⁹⁴ V. nota 88.

Verbale di accertamenti tecnici non ripetibili

Il giorno del mese di dell'anno , presso sono presenti l'Avv. (nome e cognome), difensore di (nome e cognome)⁹⁵, nonché il consulente tecnico della difesa, Dr.⁹⁶, nonché

Scopo dell'incontro è il compimento, a norma dell'art. 391-*decies*, commi 3 e 4, c.p.p., del seguente accertamento tecnico non ripetibile:

Si dà atto della presenza del Procuratore della Repubblica (oppure: "dell'Ufficiale di polizia giudiziaria, giusta delega del Procuratore della Repubblica") (oppure: "si dà atto che il pubblico ministero, pur ritualmente avvisato con comunicazione del, non è presente").

Si procede all'accertamento tecnico non ripetibile sopra indicato:

Al verbale vengono allegati, formandone parte integrante, i seguenti rilievi tecnici:
... ..

Il verbale viene chiuso alle ore

Luogo e data

Sottoscrizione degli intervenuti ⁹⁷

⁹⁵ V. nota 36.

⁹⁶ In caso di accertamenti tecnici non ripetibili, la presenza del consulente tecnico è pressoché certa.

⁹⁷ Anche se non si presuppone l'accesso ai luoghi, la sottoscrizione di tutti gli intervenuti appare ugualmente necessaria (cfr. art. 137 c.p.p.).

Richiesta di restituzione del fascicolo depositato

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari ⁹⁸ presso il Tribunale di

Il sottoscritto Avv. (nome e cognome), difensore nel procedimento penale n. di (nome e cognome)⁹⁹

premesse

- che in data .../.../... depositava, presso la cancelleria, i seguenti elementi difensivi:;
- che, a seguito di ciò, veniva formato ¹⁰⁰ e conservato, nel luogo sopra indicato, il fascicolo del difensore;

considerato

- che il processo, originariamente contraddistinto con il numero sopra indicato, è stato definito con ¹⁰¹ del .../.../... (v. all.)

chiede

la restituzione del fascicolo indicato in premessa ¹⁰².

Luogo e data

Sottoscrizione del difensore

⁹⁸ V. art. 391-*octies*, comma 3, primo periodo, c.p.p.

⁹⁹ V. nota 36.

¹⁰⁰ L'art. 391-*octies*, comma 3, primo periodo, c.p.p. impone tale onere all'ufficio del Giudice. È tuttavia opportuna la predisposizione del fascicolo ad opera del difensore (v. "Quadro essenziale", VIII, 1).

¹⁰¹ Indicare il provvedimento conclusivo del processo (decreto di condanna non opposto, sentenza irrevocabile, decreto od ordinanza di archiviazione).

¹⁰² Il difensore può chiedere anche la restituzione degli atti depositati in originale; in tal caso la cancelleria ne effettua copia, con la quale forma il fascicolo del difensore (art. 391-*octies*, comma 3, c.p.p.).

Mandato per investigazioni difensive preventive

Il sottoscritto (nome e cognome), nato a il .../.../... residente in, Via, n.

premesse

– che, nell'eventualità che si instauri procedimento penale a Suo carico, intende far svolgere investigazioni difensive prima di tale eventuale instaurazione (oppure: "che sta valutando l'opportunità di presentare querela nei confronti di", oppure: "denuncia per", e che a tal fine intende far svolgere investigazioni difensive prima dell'eventuale proposizione di querela", oppure: "prima dell'eventuale presentazione di denuncia");

– che l'investigazione difensiva in oggetto dovrà vertere sui seguenti fatti:¹⁰³

nomina

proprio difensore l'Avv. (nome e cognome), con studio in, Via, n., per l'eventualità che si instauri un procedimento penale per i fatti di cui in premessa¹⁰⁴ conferendogli specifico mandato a svolgere investigazioni difensive finalizzate a raccogliere elementi utili per i fini enunciati.

Luogo e data

Sottoscrizione di chi conferisce il mandato

Autentica sottoscrizione¹⁰⁵

¹⁰³ V. art. 391-*nonies*, comma 2, c.p.p. L'indicazione dei fatti dovrà essere apprezzabilmente specifica.

¹⁰⁴ V. art. 391-*nonies*, comma 1, c.p.p.

¹⁰⁵ Anche da parte del difensore, cfr. art. 39 norme att. c.p.p.